I.C. "GIOVANNI VERGA"
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI' – tel. 0922 851014
COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843
MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it
SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it

Canicattì, 9.10.2026

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)
Prot. 0012586 del 09/10/2026
I-1 (Uscita)

Al personale docente a tempo determinato
Al DSGA
All'Albo web
SEDE

CIRCOLARE N. 39

Oggetto: Fruizione ferie docenti con contratto A TEMPO DETERMINATO.

Si informa il personale docente con contratto di lavoro a **T**empo **D**eterminato sino al 30/06 o sino al 31/08 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell'incarico.

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.

Nello specifico:

- **L'art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita*: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".*
- **Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall'art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)** recita: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".*
- *In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni **(13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007)**. Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall'**art. 14 del CCNL 2007**, riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. **Trib. Firenze 2.2.2022**). Con riferimento al periodo di godimento, l'**art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012** dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione*

fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali». Orbene, è sull'interpretazione di tale disposizione che è, da ultimo, nuovamente intervenuta la ***Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024****, stabilendo che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).*

- ***L'art. 38 comma 1 del CCNL 2022-24*** *così recita: "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative." e a seguire* ***la dichiarazione congiunta n. 2*** *che testualmente recita: "In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'* ***1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012****".*

In considerazione di quanto premesso, **si invitano i docenti con contratto di lavoro a Tempo Determinato** a presentare istanza di fruizione delle ferie, maturate e maturande, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Pasqua, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate) con espresso **avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse e alla corrispondente indennità sostitutiva.**

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite massimo di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.

Rimane inteso che, l'assenza di domanda volontaria, non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile **(nel caso di Contratti a Tempo Determinato fino al 30 giugno 2027).**

Per il personale con contratto a Tempo Determinato fino al 31 agosto 2027, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, *con le eccezioni previste dalla norma*, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

La presente Circolare vale come presa visione personale di tutta la documentazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)